

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL  
MERCATO CONTADINO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.24 del 31/03/2021

## **INDICE**

- Art. 1 - Oggetto e ambito del regolamento
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Caratteristiche del mercato
- Art. 4 - Soggetti ammessi alla vendita
- Art. 5 - Prodotti agricoli e artigianali in vendita
- Art. 6 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi
- Art. 7 - Norme igienico-sanitarie
- Art. 8 – Prezzi
- Art. 9 – Canone mercatale
- Art. 10 - Comitato di Gestione
- Art. 11 - Ammissione al mercato
- Art. 12 - Assegnazione dei posteggi
- Art. 13 - Attività di vigilanza
- Art. 14 - Sospensione dal mercato di vendita diretta
- Art. 15 - Esclusione dal mercato di vendita diretta
- Art. 16 – Sanzioni
- Art. 17 - Norme finali

### **Art. 1 – Oggetto e ambito del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del mercato denominato MERCATO CONTADINO (di seguito indicato come mercato), riservato alla vendita diretta (cosiddetta “filiera corta”) da parte degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile.
2. Al fine di favorire la fruibilità del mercato possono essere ammessi anche altri tipi di operatori economici, quali gli artigiani, iscritti nel Registro delle Imprese, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che propongano prodotti alimentari artigianali.
3. L’esercizio delle attività nell’ambito del mercato contadino è disciplinato:
  - dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, avente ad oggetto "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57", il quale stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura", possono vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità;
  - dall’Ordinanza del Ministero per la Salute del 3 aprile 2002 ad oggetto “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”;

- dal Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 1, comma 1065, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”, che stabilisce i requisiti uniformi e gli standard per l’istituzione dei mercati, i cosiddetti “*farmer’s market*”, in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia;
  - dal Regolamento CE 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche sull’igiene dei prodotti alimentari;
  - dal Regolamento CE 853/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
  - dalla Circolare di Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura – del 11 dicembre 2008, prot. n. M1.2008.0025389, avente ad oggetto “Indicazioni in merito allo svolgimento dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
  - dal presente Regolamento e dalle altre Norme Statali, Regionali, Comunali vigenti in materia.
4. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del mercato è disciplinata oltre che dal presente Regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai Regolamenti e dalle Leggi Nazionali e Regionali in materia di Sanità, Igiene, Ordine e Sicurezza Pubblica, Urbanistica, Polizia Stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.
5. L’esercizio dell’attività di vendita all’interno del mercato non è assoggettata alla disciplina del commercio, salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 8, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

## **Art. 2 – Finalità**

Il presente Regolamento ha l’obiettivo di:

1. promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio dell’attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione: prodotti tradizionali, biologici e/o certificati da marchi di qualità;
2. promuovere la conoscenza della cultura rurale e l’educazione alimentare;
3. informare i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
4. individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza;
5. favorire la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salutarità del processo produttivo;

6. favorire, attraverso l'eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio, con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore e di un risparmio per il consumatore;
7. garantire la salubrità dell'acquisto in termini di genuinità e freschezza;
8. favorire la distribuzione diretta dei prodotti biologici ai consumatori;
9. ridurre i tempi di trasporto delle merci nonché l'utilizzo del materiale d'imballaggio, con benefici sia per l'ambiente sia per la sicurezza stradale.

### **Art. 3 – Caratteristiche del mercato**

1. Il mercato di vendita diretta dei prodotti agricoli è ubicato nel Comune di Novate Milanese e presenta le seguenti caratteristiche:
  - Tipologia di svolgimento: annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre
  - Periodicità: una volta al mese
  - Giorno di svolgimento: 2<sup>a</sup> domenica di ogni mese – agosto escluso
  - Orario:
    - accesso all'area per l'allestimento a partire dalle ore 7:00
    - inizio della vendita dalle ore 8:30
    - termine della vendita alle ore 13:00
    - sgombero dell'area entro le ore 14:00
  - Ubicazione: la sede sarà individuata dal Comune con successiva Deliberazione di Giunta Comunale;
  - Numero aziende: da un minimo di n. 10 operatori a un massimo che sarà determinato tenuto conto della superficie dell'area individuata;
  - Dimensioni dei posteggi: ciascun posteggio può avere una superficie massima di 12 metri quadrati
  - Distanza fra posteggi: i posteggi devono rispettare la distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro.
2. Qualora la 2<sup>a</sup> domenica del mese dovesse coincidere con una festività, su richiesta del Comitato di Gestione, sentiti gli operatori, lo svolgimento del mercato potrà essere autorizzato nella domenica precedente o successiva.
3. Gli operatori del mercato non possono smontare le proprie strutture prima del termine dell'orario di vendita, salvo caso eccezionali quali motivate esigenze, maltempo, etc..
4. Eventuali variazioni a carattere temporaneo relative all'orario, al calendario, all'ubicazione e alle dimensioni del mercato, potranno essere disposte con Ordinanza Sindacale.
5. Eventuali variazioni permanenti di orario, di calendario, di ubicazione del mercato, di dimensioni, per motivate esigenze, saranno disposte con Deliberazione di Giunta Comunale.
6. Durante lo svolgimento del mercato contadino, per l'area allo stesso riservata non saranno rilasciate ulteriori autorizzazioni di occupazione del suolo pubblico.

### **Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita**

1. Possono esercitare la vendita diretta nel mercato, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., così come innovato dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228,

in forma singola o associata, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché le società di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); tali soggetti dovranno aver presentato la comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. I soggetti ammessi alla vendita, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:
  - l'azienda agricola deve avere la sede legale, risultante dal Registro delle Imprese, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia o delle Regioni limitrofe;
  - essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
  - l'attività di vendita diretta all'interno del mercato agricolo è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricole o cooperative agricole e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
3. Occasionalmente, potranno essere presenti aziende agricole "ospiti", provenienti da altri ambiti territoriali, che propongano prodotti d'eccellenza; queste dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese di competenza ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
4. Le imprese artigiane, che vendono prodotti alimentari di loro produzione, dovranno essere iscritte nel Registro delle Imprese della Regione Lombardia o delle Regioni limitrofe ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge, oltre che di idoneo titolo abilitativo per la vendita.

#### **Art. 5 – Prodotti agricoli e artigianali in vendita**

1. Nel mercato possono essere posti in vendita i prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale della Regione Lombardia o regioni limitrofe, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art 2135 c.c..
2. I prodotti posti in vendita devono appartenere alle seguenti categorie merceologiche:
  - orticoltura e frutticoltura fresca e/o trasformati convenzionali;
  - orticoltura e frutticoltura e/o trasformati biologici;
  - produzioni vitivinicole e olivicole e/o trasformati;
  - miele e derivati;
  - granaglie, farine e trasformati (riso, pasta, pane e prodotti da forno);
  - florovivaistico (piante da ornamento e da orto);
  - florovivaistico con piante officinali e derivati;
  - produzioni zootecniche bovine, ovi-caprine e di alpeggio e derivati (insaccati);
  - produzioni lattiero-casearie;
  - uova;
  - cereali e legumi.

3. I prodotti agricoli posti in vendita devono essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
4. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui ai regolamenti CE n. 852/2004 e n. 853/2004 del 29 aprile 2004, nonché dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002.
5. Sono inoltre ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:
  - la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
  - attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, concordate con l'Amministrazione Comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.
6. L'eventuale vendita di prodotti di terzi dovrà riguardare esclusivamente prodotti di provenienza nazionale.

#### **Art. 6 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi**

Gli operatori che partecipano al mercato contadino devono rispettare le seguenti regole:

1. sui banchi di vendita non devono essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio;
2. devono essere rispettati gli orari di apertura e chiusura del mercato di cui all'art. 3, comma 1;
3. gli operatori non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella stabilita;
4. è vietato circolare all'interno dell'area del mercato con qualsiasi veicolo, fatte salve le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture, nel qual caso dovranno essere osservate tutte le cautele atte a preservare l'integrità dell'area e l'incolumità dei visitatori;
5. gli automezzi degli espositori devono essere collocati al di fuori dell'area di svolgimento del mercato, nei parcheggi disponibili in zona;
6. ogni operatore deve ripristinare le condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa al termine di ogni giornata di vendita, provvedendo a propria cura e spese al regolare smaltimento dei rifiuti;
7. gli operatori devono garantire la propria presenza in tutte le giornate di mercato, salvo giustificati motivi;
8. ogni operatore è tenuto al pagamento del canone mercatale, nonché di eventuali servizi aggiuntivi forniti dal Comune;
9. è fatto divieto di cedere a terzi il posteggio assegnato.

#### **Art. 7 - Norme igienico-sanitarie**

1. Il mercato agricolo deve svolgersi in conformità alle norme igienico-sanitarie di cui ai Regolamenti n. 852/2004 CE e n. 853/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, alle normative specifiche in materia, ai vigenti Regolamenti di Igiene. In particolare, ove necessario, devono essere rispettate le disposizioni seguenti:

- i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto possibile, i rischi di contaminazione;
  - per la vendita di alimenti deperibili, sia sfusi che confezionati, tutti gli operatori devono essere provvisti di vetrine espositrici e di utensili in grado di garantire la necessaria protezione, conservazione, nonché separazione tra i diversi prodotti;
  - le attrezzature destinate alla vendita devono essere protette dagli agenti atmosferici mediante tensostruttura o altri mezzi idonei;
  - l'area del mercato deve essere provvista di idonea fornitura di energia elettrica per alimentare le attrezzature necessarie alla conservazione degli alimenti deperibili.
2. Le persone direttamente addette alla vendita e alla manipolazione dei prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti e far uso di abbigliamento idoneo e conforme alle norme igienico sanitarie.

### **Art. 8 – Prezzi**

1. I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, nonché con l'indicazione della varietà e della provenienza, così da facilitare la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.
2. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni periodiche effettuate dal Comitato di Gestione.

### **Art. 9 – Canone mercatale**

1. L'iniziativa di cui al presente Regolamento è assoggettata alla corresponsione del canone mercatale, secondo la tariffa stabilita dal Comune.
2. L'area assoggettata al canone è pari alla superficie totale ottenuta dalla sommatoria dei posteggi disponibili.
3. Il canone sarà versato dal Comitato di gestione secondo le modalità indicate dall'Ufficio Tributi.
4. In caso di ritardato/omesso pagamento, fatta salva l'attività di recupero delle somme dovute, il Comune si riserva di sospendere o far cessare l'iniziativa.

### **Art. 10 – Comitato di Gestione**

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, con le modalità di cui al comma 8 potrà essere individuato dal Comune un soggetto denominato "Comitato di Gestione", che, collaborando con gli Uffici Comunali, coordina e gestisce il mercato agricolo, fermo restando le competenze amministrative di quest'ultimi.

2. Il Comitato di Gestione potrà essere costituito da Produttori singoli o associati, da Consorzi di Produttori Agricoli, da Associazioni di Produttori e di categoria, da Associazioni di consumatori e dall'Associazione Proloco.
3. E' facoltà del Comitato di Gestione, nell'ambito della struttura organizzativa del mercato, avvalersi della partecipazione dei Gruppi di Acquisto Solidali per le finalità di cui all'art. 2.
4. Al Comitato di Gestione il Comune concederà l'area individuata per lo svolgimento del mercato.
5. La concessione avrà durata annuale con facoltà di rinnovo per un massimo di tre anni.
6. Al Comitato di gestione sono affidate dal Comune le seguenti attività:
  - ammissione al mercato dei soggetti autorizzati ed in possesso dei requisiti previsti, garantendo pari opportunità e criteri oggettivi di selezione indicati all'art. 12;
  - organizzazione del mercato e gestione degli spazi all'interno dell'area in concessione;
  - aggiornamento del registro presenze degli operatori;
  - gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
  - gestione dei punti di approvvigionamento di luce e acqua;
  - corresponsione al Comune del canone mercatale e degli eventuali costi relativi alle utenze;
  - gestione della raccolta dei rifiuti e della pulizia dell'area di mercato;
  - ripristino di eventuali danni all'area di mercato;
  - controllo sul rispetto del presente regolamento da parte degli operatori del mercato;
  - costante monitoraggio dei prezzi applicati ai prodotti in vendita;
  - organizzazione di eventi divulgativi e promozionali del mercato, nonché di attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
7. Il soggetto agisce nei confronti dell'Amministrazione in nome e per conto degli operatori che ad esso conferiscono specifici ed adeguati poteri di rappresentanza.
8. La scelta del Comitato di Gestione avviene secondo criteri definiti dall'Amministrazione comunale in apposito avviso pubblico, quale manifestazione di interesse per la gestione del mercato contadino.

#### **Art. 11 – Ammissione al mercato**

1. L'ammissione degli operatori al mercato di vendita diretta di prodotti agricoli è subordinata alla previa presentazione al Comune della Comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'art. 4 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228.
2. L'imprenditore agricolo interessato a partecipare al mercato deve presentare al Comitato di Gestione la domanda di partecipazione, utilizzando l'apposito modulo debitamente compilato e deve allegare:
  - una copia del documento di identità;
  - la scheda descrittiva dell'azienda utilizzando l'apposito modulo;



- eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, etc.).
3. Nella domanda devono essere indicati:
    - generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica in base alla quale presenta l'istanza;
    - codice fiscale, numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
    - indicazione dei prodotti per i quali s'intende esercitare la vendita;
    - ubicazione dell'azienda o del fondo di provenienza;
    - stima della quantità dei prodotti che potrà essere posta in vendita e della relativa stagionalità;
    - i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato.
  4. Gli operatori agricoli devono, inoltre, dichiarare nella domanda:
    - di possedere la qualifica di imprenditore/produttore agricolo;
    - che l'ubicazione del fondo di produzione e dell'azienda si trova nel territorio identificato come "locale" dal presente regolamento;
    - il tipo di coltura o di allevamento esercitato;
    - di aver preso visione dell'area destinata al mercato, delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi;
    - di essere a conoscenza che l'attività di vendita deve esercitarsi nel rispetto delle norme di legge in materia igienico-sanitaria, urbanistica e di quelle dettate dal Codice della Strada;
    - di accettare integralmente il presente regolamento;
    - di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità proprie e strettamente connesse alla partecipazione al "Mercato Contadino".
  5. Sono ammessi alla vendita esclusivamente i prodotti rientranti nelle categorie merceologiche di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.
  6. I prodotti in vendita devono provenire dall'ambito territoriale individuato all'art. 5, commi 1 e 6, del presente Regolamento.
  7. L'eventuale aggiunta di altri prodotti non compresi nella domanda di ammissione e successiva alla presentazione della stessa, dovrà essere espressamente autorizzata dal Comitato di Gestione.
  8. L'Ufficio competente effettuerà la valutazione preliminare delle domande pervenute al Comitato di Gestione ai fini della verifica del possesso dei requisiti richiesti e successiva ammissione al mercato. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente affinché regolarizzi, entro il termine di 10 giorni, la propria posizione. Trascorso tale termine senza che l'Azienda vi abbia provveduto, la stessa sarà esclusa dal mercato.

## **Art. 12 – Assegnazione dei posteggi**

1. Per l'assegnazione dei posteggi, anche a carattere stagionale e temporaneo, il Comune approva la graduatoria degli operatori, stilata dal Comitato di Gestione secondo i seguenti criteri, da applicarsi nell'ordine:
  - anzianità di partecipazione al mercato contadino di Novate Milanese (punti 10);
  - minore distanza dalla sede di svolgimento del mercato (punti 8);
  - qualità dei prodotti (Bio, DOP, IGP, ...) (punti 6);
  - varietà dei prodotti (punti 4);
  - anzianità di iscrizione del richiedente nel Registro Imprese della C.C.I.A.A. (punti 3).
  - data di presentazione della domanda (punti 2);
2. I posteggi sono assegnati in base alla graduatoria approvata, entro i limiti della superficie disponibile.
3. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.
4. Al fine di garantire un'adeguata offerta di prodotti, per i posteggi occupati da operatori stagionali è prevista l'assegnazione temporanea con turnazione.
5. La sospensione temporanea o la rinuncia da parte dell'assegnatario devono essere tempestivamente comunicate al Comitato di Gestione, con preavviso di almeno 7 giorni, salvo eventi imprevedibili.
6. In caso di assenza temporanea o di rinuncia dell'assegnatario, il Comitato di Gestione potrà procedere a sostituire l'operatore assente scorrendo la graduatoria approvata, dando la preferenza alle aziende agricole che vendono la stessa tipologia merceologica.
7. Ogni operatore può assentarsi nell'anno, senza giustificato motivo, per un numero massimo di edizioni pari ad 1/3 di quelle previste.
8. Le imprese inserite in graduatoria devono comunicare tempestivamente al Comitato di Gestione ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda. Il Comitato di Gestione informerà tempestivamente il Comune, procederà alla rettifica della graduatoria e a darne comunicazione agli interessati.
9. La dislocazione dei posteggi sull'area in concessione deve assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
10. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, per giusta causa e in via eccezionale, debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

## **Art. 13 – Attività di vigilanza**

Gli obblighi posti in capo al Comitato di Gestione sono soggetti a verifica da parte del Comune, che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al citato Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 e del presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Sospensione dal mercato di vendita diretta**

1. Nel caso di inosservanza della normativa vigente e/o del presente Regolamento, il Comitato di Gestione inoltra apposita segnalazione al Comune che procede a richiamare l'operatore tramite lettera notificata via PEC, invitandolo a conformarsi alle disposizioni vigenti.
2. Qualora l'operatore non ottemperi all'invito e reiteri le violazioni contestate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, il Comune potrà disporre la sospensione dell'operatore dalla partecipazione al mercato per un massimo di tre edizioni.
3. L'azienda può richiedere l'annullamento del provvedimento e la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le difformità che hanno portato alla sospensione.

#### **Art. 15 – Esclusione dal mercato di vendita diretta**

Il Comune dispone l'esclusione dell'operatore dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera notificata via PEC, nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
- mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda Sanitaria territorialmente competente, volti ad eliminare la carenza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente e dall'art. 7 del presente Regolamento;
- avere superato il numero massimo di sospensioni o di assenze ingiustificate dal mercato.

#### **Art. 16 – Sanzioni**

Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7bis del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 17 – Norme finali**

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporterà l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'Albo Pretorio del Comune.